



**CONFINDUSTRIA
BELLUNO DOLOMITI**

Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno
Sezione Costruttori Edili - ANCE BELLUNO

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

*Approvato dall'Assemblea della Sezione il 9 Giugno 2009
Ratificato dal Consiglio Direttivo di Confindustria Belluno Dolomiti il 6 Agosto 2009*

Art. 1 - Costituzione

E' costituita nell'ambito dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno la Sezione dei Costruttori Edili ed affini.

Il presente Regolamento, **approvato da Confindustria e Ance** predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Associazione ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

Art. 2 - Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tale fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. ed in conformità alle direttive dell'ANCE; può, a sua discrezione, intervenire nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa ai competenti organi dell'Associazione fra gli Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Associazione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Associazione fra gli Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del CCNL di settore, ed attua ogni iniziativa diretta alla elevazione morale, culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g) provvede a rendere edotti gli Associati, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi di dati, di elementi e notizie relative ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- h) sollecita, promuove ed agevola tra le Imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- i) compie, in genere, tutti gli atti in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Associazione fra gli Industriali.

Art 3 - Ammissione a socio - Cessazione

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'ANCE- **ai sensi dello Statuto di questa.**

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa, nonché da rappresentanti degli associati muniti di delega permanente conferita ai sensi dell'art. 37 primo comma dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali.

~~La cessazione del rapporto di associato avviene alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli 7 e 9 dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali.~~

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione, sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

Art. 4 - Rapporti con l'ANCE

La Sezione è aderente all'ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrato nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia..

Art. 5 - Diritti dei soci

Dall'adesione all'Associazione fra gli Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e far osservare, oltre allo Statuto dell'Associazione fra gli Industriali, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione, il Codice etico di Confindustria e la Carta dei valori (allegati A e B allo Statuto dell'Associazione fra gli Industriali);
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

Art. 7 - Contributi

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Associazione fra gli Industriali per gli associati.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti Organi dell'ANCE stessa.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, che è distinto dal patrimonio dell'Associazione Industriali del quale non fa parte.

~~Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore affluiscono al fondo comune dell'Associazione.~~

Il relativo ammontare, al netto della quota parte dei contributi dovuti all'ANCE ed all'organismo associativo regionale, è destinato per il 50 per cento al finanziamento delle funzioni di servizio generale e dedicato. Il rimanente 50 per cento resta a disposizione della Sezione per il finanziamento di iniziative ed attività specifiche stabilite dal Comitato Direttivo della stessa.

Per i lavori eseguiti dalle Imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Art. 8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 7.

ART.9 - Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Associazione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

Aggiornare numerazione articoli

Art. 9 - Organi della Sezione

Gli Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Comitato Direttivo.
- c) Il Presidente – **I Vice Presidenti**

d)-Il Collegio dei Garanti Contabili

e)-Il Collegio dei Probiviri

Gli Organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

Art. 10 - Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i legali rappresentanti delle imprese “soci effettivi” ai sensi dello Statuto dell’Associazione che risultano iscritte alla Sezione Costruttori Edili come sezione principale, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché i rappresentanti delle imprese associate di cui sopra muniti di delega permanente conferita ai sensi dell’art., 37 primo comma dello Statuto dell’Associazione fra gli Industriali.

Alla carica di Probiviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

Art. 11 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutti gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo; una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo pari a quello di un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli organi della Sezione coloro che perdono la qualità di Socio.

Non è eleggibile alle cariche sociali o decade dalle medesime colui che rivesta la carica di Presidente dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano, anche a titolo personale, una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzione compatibili a quelle dell’ANCE o, comunque, assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli Organi dell’ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo e, a tal fine, il Presidente d’intesa con il Vice Presidente, sottopone al Comitato Direttivo stesso l’elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in organi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Con le deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo a norma del presente articolo la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri costituito in seno all’Associazione fra gli Industriali.

Art. 12 - Assemblea di Sezione - Costituzione

L’Assemblea di Sezione è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad esercitare il voto attivo secondo il contributo effettivamente versato dalla propria impresa all’Associazione, secondo i criteri

e i parametri indicati nel Regolamento esecutivo dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali.

L'Associato non in regola con il pagamento dei contributi non può essere ammesso all'Assemblea di Sezione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a (*)

(*) N.B.:

I criteri per l'attribuzione dei voti nell'Assemblea della Sezione possono essere stabiliti in via autonoma dalla Sezione stessa e possono anche essere difformi da quelli previsti dallo Statuto dell'Associazione Industriali per l'Assemblea dell'Associazione medesima, nel rispetto dei principi dello Statuto confederale in materia.

Art. 13 - Convocazioni - Deliberazioni

L'Assemblea di Sezione è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno.

E' convocata, inoltre, ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli Associati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera da inviarsi a ciascuno degli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti o rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Ciascun Associato può votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi, dei componenti da eleggere.

In caso di parità di voti è considerato eletto il candidato più anziano.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea di Sezione

Spetta all'Assemblea di Sezione: **in sede ordinaria**

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;

- b)-eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti;
- c)-eleggere il Tesoriere e i ... componenti il Consiglio Direttivo;
- d)- nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e)- nominare i Proviviri effettivi e supplenti;
- f)- esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

- ~~b)- eleggere i componenti del Comitato Direttivo;~~
- c) eleggere i rappresentanti all'Assemblea delle Sezioni, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione fra gli Industriali;
- d) eleggere i rappresentanti nel Comitato della Piccola Industria, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione fra gli Industriali.

In sede straordinaria:

- g)-deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica (... competente organo ...) dell'Associazione Industriali;
- h)- deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art.27.

Art. 15 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da sette componenti eletti dall'Assemblea di Sezione. Ai lavori del Comitato Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Cassa Edile ed il Presidente del Centro Formazione Professionale Maestranze Edili di Belluno.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Comitato, si provvederà a sostituirli con i primi non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

Art. 16 - Riunioni e Deliberazioni

Il Comitato Direttivo, alla prima riunione, convocata su richiesta della maggioranza dei propri componenti dal Presidente uscente, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno quattro componenti il Comitato stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche tramite posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Alla riunione potranno partecipare, con voto consultivo, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, tranne che per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente eletti a scrutinio segreto.

Art. 17 - Attribuzioni

Spetta al Comitato Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le Deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 2, punti c) e d) del presente Regolamento;
- c) nominare, se del caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) formulare all'Assemblea di Sezione le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- g) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
- h) proporre la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio degli Associati, nonché l'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- i) assumere i provvedimenti nei confronti dell'Associato eventualmente inadempiente;
- j) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili e le sue eventuali modifiche;
- k) dichiarare la decadenza delle cariche in seno agli Organi della Sezione, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 18 - Presidenza - Elezione, durata e attribuzioni

~~Il Presidente della Sezione è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni.~~

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

~~in caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.~~

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea di Sezione e il Comitato Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale;
- c) intrattenere rapporti con terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- d) adottare i provvedimenti necessari per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione;
- e) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- f) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli Organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione fra gli Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'ANCE e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

g)-provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;

ART.20 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero di ... sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.13 e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per uno o .. mandati.

ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili

Il Collegio Garanti contabili e' composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di eta' in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per tre anni, di cui all'art.12 , e sono rinnovabili per uno o ...mandati.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano,con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

ART.22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei Soci, che nomina anche tra di essi il Presidente.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per ricoprire cariche sociali.

In caso di cessazione dalla carica di membri effettivi, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

Le decisioni sono validamente assunte a maggioranza con la partecipazione di tre membri e non sono impugnabili.

Restano ferme le funzioni del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto dell'Associazione Industriali.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART.23 - Direzione

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore o Segretario (laddove non concordato diversamente tra Associazione e Organi della Sezione) fa parte dell'organico dell'Associazione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore della Associazione stessa.

ART.24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprieta' della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Societa' e quant'altro, nonche' da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Associazione Industriali.

ART.25 - Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'Ance e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo e' sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

Art. 19 - Durata - Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea di Sezione, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea stessa.

Art. 20 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione fra gli Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, nel cui ambito la Sezione è costituita. In caso di difformità fra il Regolamento della Sezione e lo Statuto dell'Associazione in vigore, prevarranno le norme dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali.

Art. 21 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Associazione sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.